
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE

Terna - S.p.a.

*Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kv in doppia terna
Trino - Lacchiarella e opere connesse*

La Società Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbani
70 - C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto del comma
10 art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 27 del
Decreto Legislativo del 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che, previa pronuncia di compatibilità ambientale, le opere di cui sopra
sono state autorizzate alla costruzione ed all'esercizio in data 17/11/2010
con il seguente Decreto N. 239/EL-147/130/2010.



IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, L'ENERGIE

RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con


IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE

RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;


VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della



direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;




VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l'istanza n. TE/P20080019402 del 10 dicembre 2008, integrata con nota n. TE/P20090001582 del 12 febbraio 2009, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a. – Direzione Operation Italia – Pianificazione e Sviluppo Rete, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto a 380 kV denominato "Trino – Lacchiarella", in doppia terna, e delle opere connesse, interessando, nella regione Piemonte, la provincia di Vercelli e, nella regione Lombardia, le province di Pavia e di Milano;

CONSIDERATO che le suddette opere, tenuto conto della nuova generazione di energia elettrica che si renderà disponibile in Piemonte, contribuiranno ad aumentare la magliatura della rete a 380 kV dell'Italia




Nord-Occidentale, garantendo una maggiore capacità di trasporto tra il Piemonte e l'area di carico di Milano, e consentiranno di migliorare la flessibilità e la sicurezza di esercizio del sistema elettrico, riducendo il rischio di congestioni di rete;

CONSIDERATO, inoltre, che, tenuto conto degli elevati transiti di potenza già attualmente rilevabili sulla sezione di rete a 380 e 220 kV tra Piemonte e Lombardia, le nuove opere permetteranno di contenere sensibilmente le perdite di trasporto sulla rete, con significativi benefici economici;

CONSIDERATO che i suddetti interventi sono compresi fra quelli previsti nel vigente "Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale" redatto dalla Terna S.p.a.;

CONSIDERATO che il progetto in esame, in particolare, prevede la realizzazione di:

- un elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, tra le esistenti Stazioni Elettriche (S.E.) di "Trino" e di "Lacchiarella" della lunghezza di circa 94 km, di cui circa 30 km nella regione Piemonte e circa 64 km nella regione Lombardia,
- una variante della linea a 380 kV "Rondissone-Trino", in ingresso alla S.E. di "Trino", con uno sviluppo di circa 0,5 km;
- una variante della linea a 380 kV "Trino - Castelnuovo", in uscita dalla S.E. di "Trino", per complessivi 8,5 km circa (a fronte di circa 8 km di linea esistente da demolire);
- una variante della linea a 380 kV "Lacchiarella - La Casella", in ingresso alla S.E. di "Lacchiarella", della lunghezza di circa 0,15 km, con




- conseguente smantellamento di circa 0,30 km di vecchio elettrodotto;
- una variante all'elettrodotto a 380 kV "Baggio - Pieve Albignola", che verrà realizzata contestualmente alla realizzazione del nuovo elettrodotto in doppia terna, di circa 3,7 km (a fronte di circa 3,5 km di linea esistente da demolire);
 - una variante aerea della linea a 132 kV "Gropello Cairoli - Gropello All", per circa 4,4 km (a fronte di pari km di linea da demolire);
 - varianti in cavo interrato, in ingresso alla S.E. di "Lacchiarella", degli elettrodotti a 132 kV "Lacchiarella - Pavia All." (per una lunghezza di circa 8,6 km) e "Lacchiarella - Vernate", (per una lunghezza di circa 5 km), con conseguente demolizione di circa 7,5 km complessivi di linea aerea a 132 kV;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza di esercizio della rete di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la



Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

VISTA la dichiarazione n. TE/P2009002843 del 4 marzo 2009, con la quale la Società Terna S.p.A. ha attestato che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;


VISTO il paragrafo relativo alle terre e rocce da scavo contenuto nella Relazione Tecnico Illustrativa n. EE AR 05004 B GL 00011 dell'8 settembre 2008 allegata alla suddetta istanza;

VISTA la nota n. 0025418 del 27 febbraio 2009 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza e delle integrazioni trasmesse da Terna S.p.a, con nota n. TE/P20090001582 del 12 febbraio 2009, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che i tratti di elettrodotti aerei a 380 kV e 132 kV rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, compresa la Valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto dei suddetti interventi è stato, pertanto, sottoposto, per la prescritta procedura, alle Amministrazioni competenti, con nota n. TE/P20090005284 del 28 aprile 2009;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a




tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, e, precisamente, Trino, Ronsecco, Desana, Lignana, Vercelli, Asignano Vercellese, Tricerro, Prarolo, Pezzana, in provincia di Vercelli, Palestro, Rosasco, Robbio, Castelnuovo, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Castello D'Agogna, Olevano Di Lomellina, Mortara, Cernago, San Giorgio Lomellina, Tromello, Alagna, Garlasco, Dorno, Gropello Cairoli, Zerbolò, Bereguardo, Torre d'Isola, Trivolzio, Battuda, Trovo, Rognano, Giussago, in provincia di Pavia e Casarile, Binasco, Lacchiarella, Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, ed è stata depositata, presso le rispettive segreterie comunali, la relativa documentazione dal 28 aprile 2009 al 27 maggio 2009;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche pubblicato sul quotidiano nazionale "Italia Oggi" e sui quotidiani locali "La Repubblica - Edizione di Torino", e "il Giornale - Cronaca di Milano" in data 28 aprile 2009;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato, inoltre, sui siti informatici della Regione Piemonte e della Regione Lombardia il 28 aprile 2009;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, sono pervenute alcune osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere in questione;



VISTE le note n. TE/P20090010077 del 3 agosto 2009, n. TE/P20100013124 e n. TE/P2010013125 del 28 settembre 2010 e n. TE/P20100014396 del 22 ottobre 2010, con le quali la Terna S.p.A. ha formulato le proprie controdeduzioni in risposta alle suddette osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota n. 0066644 del 4 giugno 2009, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18 giugno 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0073296 del 22 giugno 2009 a tutti i soggetti interessati;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto n. DVA-DEC-2010-0000001 del 27 gennaio 2010;

CONSIDERATO che, con nota n. 0010058 del 27 gennaio 2010, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una seconda Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della suddetta riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 10 febbraio 2010 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0019481 del 12 febbraio 2010 a tutti i soggetti interessati;



CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione, il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale della difesa del suolo, ora Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha chiesto, visto che il parere di VIA, nella prescrizione A9, stabilisce che dovrà essere prodotto un apposito progetto ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, che detto progetto sia trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti insieme al progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione si è discusso, inoltre, della prescrizione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al punto C6 del citato decreto di compatibilità ambientale, avente ad oggetto una possibile variante nel Comune di Ronsecco;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso dalle Amministrazioni presenti, fra le quali anche il Ministero per i beni e le attività culturali, la Conferenza di servizi si è espressa per il mantenimento del tracciato in progetto rispetto alla variante proposta;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge




241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 007316 del 30 giugno 2009, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo;

VISTA la nota n. 005899 del 27 maggio 2010, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la nota Z12010.0008098 del 27 aprile 2010, con la quale la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha comunicato la conformità urbanistica dell'opera da realizzarsi relativamente ai Comuni di Rosasco, Robbio, Castelnovetto, Tromello, Trovo, Rognano, Giussago, Battuda, Casarile, Lacchiarella, Zibido San Giacomo, Palestro, Alagna, Ceretto Lomellina e Bereguardo, Sant'Angelo Lomellina, Olevano Di Lomellina, Mortara, San Giorgio Lomellina e la non conformità urbanistica relativamente ai Comuni di Castello d'Agogna, Garlasco, Gropello Cairoli, Trivolzio, Dorno, Binasco, Zerbolò, Cernago e Torre d'Isola;

VISTA la delibera n. 8-327 del 19 luglio 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota prot. 28440/DB10.00 del 30 luglio 2010, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa vincolata al rispetto di prescrizioni/raccomandazioni, comprese quelle



contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 60-11982 del 4 agosto 2009 con la quale è stato espresso il parere regionale in ordine al procedimento di V.I.A.;

CONSIDERATO che la suddetta intesa è espressa anche ai fini dell'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi;


VISTA la delibera n. 437 del 5 agosto 2010, trasmessa a questa Amministrazione con nota prot. T1.2010.0017166 dell'11 agosto 2010 (prot. MiSE n. 0015520 del 13 settembre 2010), con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

CONSIDERATO che la suddetta intesa è espressa anche ai fini dell'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTE le note n. 0010691 del 6 ottobre 2010 (prot. MiSE n. 0018026 dell'11 ottobre 2010) e n. 0010849 dell'8 ottobre 2010 (prot. MiSE n. 0018030 dell'11 ottobre 2010), con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti Internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la chiusura dell' endoprocedimento per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TE/P20100015148 dell'8 novembre



2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi controdeducendo, al contempo, a parte del parere emesso dalla Società SNAM Rete Gas, S.p.A. - Distretto Nord, secondo quanto già esposto con la nota n. TE/P20100013123 del 28 settembre 2010, circa la non sussistenza dell'obbligo del rispetto assoluto delle fasce di servitù al servizio dei metanodotti esistenti;

CONSIDERATO che la Terna S.p.a. assicura, tuttavia, che, in fase di progettazione esecutiva, verrà rispettata ogni normativa e/o disposizione in materia di sicurezza sotto tutti i profili al fine di regolarizzare le interferenze;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1


1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.a., di un elettrodotto a 380 kV denominato "Trino – Lacchiarella", in doppia terna, e delle opere connesse, nei comuni di Trino, Ronsecco, Desana, Lignana, Vercelli, Asignano Vercellese,



Tricerro, Prarolo, Pezzana, in provincia di Vercelli, Palestro, Rosasco, Robbio, Castelnovetto, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Castello D'Agogna, Olevano Di Lomellina, Mortara, Cernago, San Giorgio Lomellina, Tromello, Alagna, Garlasco, Dorno, Gropello Cairoli, Zerbolò, Bereguardo, Torre d'Isola, Trivolzio, Battuda, Trovo, Rognano, Giussago, in provincia di Pavia e Casarile, Binasco, Lacchiarella, Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa, costituito dai seguenti interventi:

- un elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, tra le esistenti Stazioni Elettriche di "Trino" e di "Lacchiarella"
- una variante della linea a 380 kV "Rondissone-Trino", in ingresso alla S.E. di "Trino";
- una variante della linea a 380 kV "Trino - Castelnuovo", in uscita dalla S.E. di "Trino";
- una variante della linea a 380 kV "Lacchiarella - La Casella", in ingresso alla S.E. di "Lacchiarella";
- una variante all'elettrodotto a 380 kV "Baggio - Pieve Albignola";
- una variante aerea della linea a 132 kV "Gropello Cairoli - Gropello All";
- varianti in cavo interrato degli elettrodotti a 132 kV "Lacchiarella - Pavia All." e "Lacchiarella - Vernate", in ingresso alla S.E. di "Lacchiarella".

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati riportati nelle Planimetrie catastali - elaborati n. DEAR05004BGL 00041, DEAR05004BGL 00042, DEAR05004BGL 00043, DEAR05004BGL



00044, DEAR05004BGL00045, DEAR05004BGL 00046,
DEAR05004BGL 00047, DEAR05004BGL 00048, DEAR05004BGL
00049, DEAR05004BGL 00050, DEAR05004BGL 00051,
DEAR05004BGL 00052, DEAR05004BGL 00053, DEAR05004BGL
00054, DEAR05004BGL 00055, DEAR05004BGL 00056,
DEAR05004BGL 00057, DEAR05004BGL 00058, DEAR05004BGL
00059, DEAR05004BGL 00060, DEAR05004BGL 00061,
DEAR05004BGL 00062, DEAR05004BGL 00063, DEAR05004BGL
00064, DEAR05004BGL 00065, DEAR05004BGL 00066,
DEAR05004BGL 00067, DEAR05004BGL 00068, DEAR05004BGL
00069, DEAR05004BGL 00070, DEAR05004BGL 00071,
DEAR05004BGL 00072, DEAR05004BGL 00073, DEAR05004BGL
00074, DEAR05004BGL 00075, DEAR05004BGL 00076,
DEAR05004BGL 00077 - allegate alla citata istanza.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei citati comuni, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed



indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa ai suddetti Comuni, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la



programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Lombardia ed alla Regione Piemonte.

3. Ai Comuni interessati deve essere inviata la parte di progetto esecutivo inerente il territorio di competenza, contenente anche un elaborato grafico in scala adeguata con la rappresentazione delle DPA correlate al rispetto dell'obiettivo di qualità in materia di campi elettromagnetici, per il necessario recepimento negli strumenti urbanistici.


4. Alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

5. Nell'ambito della progettazione esecutiva, la società Terna S.p.a. concorda con le società titolari delle infrastrutture interferite gli opportuni interventi che consentano la realizzazione delle infrastrutture elettriche in questione, fermo restando il rispetto delle relative condizioni di sicurezza per le singole infrastrutture interferite.

6. Al progetto esecutivo trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti dovrà essere allegato il progetto redatto ai sensi della prescrizione A9 del citato decreto n. DVA-DEC-2010-0000001 del 27 gennaio 2010.

7. Il suddetto progetto dovrà essere integrato con il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo prodotte nell'ambito della realizzazione degli interventi non sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, eventualmente modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.

8. Qualora tale piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed



integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo prodotte nell'ambito della realizzazione degli interventi non sottoposti a Valutazione di impatto ambientale .

9. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.

11. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

13. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

14. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

15. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e



sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità



provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Art. 8

16. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.a., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. DVA-DEC-2010-0000001 del 27 gennaio 2010, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.

17. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 17.11.2010

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ENERGIA NUCLEARE,

PER LA TUTELA

LE ENERGIE RINNOVABILI

DEL TERRITORIO

E L'EFFICIENZA

E DELLE RISORSE IDRICHE

ENERGETICA

F.to Dott.ssa Rosaria Romano

F.to Dott. Marco Lupo



Estratto del Decreto di Compatibilità Ambientale DVA-DEC-2010-0001

del 27/01/2010.

È possibile consultare l'intero provvedimento sul sito web del Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.minambiente.it



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norma in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248", ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007 n. 90;



VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e prot. n. GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TERNA in data 7/04/2009 con nota acquisita al prot. DSA-2009-11112 del 07/05/2009 concernente il progetto "Elettrodotto a 380 kV c.a., in doppia terna, S.E. Trino - S.E. Lacchiarella" da realizzarsi nelle Province di Vercelli, di Pavia e di Milano;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 28 aprile 2009 sui quotidiani "Repubblica (Edizione Torino)", "Il Giornale (Edizione Lombardia)" ed "Italia Oggi";

Omissis [...]

CONSIDERATO che il provvedimento di V.I.A. sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta in materia ambientale necessarie, secondo quanto dichiarato dal proponente, per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai



sensi dell'art. 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 alla formulazione del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

Giudizio positivo riguardo alla compatibilità ambientale relativamente al
progetto come sopra descritto, denominato "Elettrodotto a 380 kV Trino –
Lacchiarella" presentato dalla Società TERNA S.p.A., con sede legale in
Roma, Viale Egidio Galbani 70, subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:

A. *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto*
Ambientale VIA-VAS:

In sede di progetto esecutivo:

A.1) Per la realizzazione dei sostegni dovranno essere eseguite
indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con
profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e
tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e
le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio
dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati. Inoltre dovranno essere
adottati adeguati interventi tecnico-progettuali per garantire le condizioni
di stabilità e sicurezza delle opere e idonee misure di mitigazione
ambientale. Tutte le opere previste dovranno essere realizzate nel
rispetto di quanto disposto dal DM 11.03.1988, n.47 e s.m.i.

A.2) Vista la particolarità del territorio interessato dal progetto e vista la
presenza di numerosi corsi d'acqua sia naturali, sia artificiali, si richiede
che in fase di predisposizione del progetto esecutivo, siano individuate e




verificate con l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia, con l'Associazione Irrigazione Est Sesia (Consorzi di Irrigazione e Bonifica) e con i gestori dei cavi minori, le soluzioni più idonee per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e con la sua gestione. Conseguentemente devono essere trasmessi alle Associazioni, gli elaborati progettuali dell'infrastruttura relativi a tutti i punti di interferenza con il reticolo idraulico superficiale di propria competenza, con particolare riferimento agli elaborati inerenti le opere provvisorie e le piste di transito per accedere ai singoli micro-cantieri. Dovrà inoltre essere predisposto, prima dell'inizio dei lavori, un crono programma dei lavori, da realizzarsi in tutti i punti di interferenza con la rete idraulica, per pianificare le manovre di regimazione necessarie a garantire sul territorio il regolare svolgimento del servizio irriguo durante a stagione estiva;

A.3) Nei tratti in cui gli interventi previsti interferiscono con fasce A e B perimetrate dal PSAI dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Po, in sede di progetto esecutivo dovrà essere accertata la compatibilità degli interventi previsti all'interno delle fasce A e B, in ottemperanza a quanto disposto dalle NTA del PAI della stessa Autorità di Bacino.

A.4) La progettazione esecutiva di realizzazione/dismissione/interramento degli elettrodotti a 380 kV e a 132 kV dovrà tenere conto della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva. Le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative.

A.5) Dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi e le



misure che si intendono attuare per il ripristino delle aree e piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere al fine di riportare la situazione ante operam; i progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

A.6) In riferimento agli interventi previsti all'interno dei Siti natura 2.000 e delle aree protette dovranno essere elaborati specifici progetti di ripristino e di riqualificazione ambientale riguardanti le aree interessate dal progetto di realizzazione e dismissione degli elettrodotti. I progetti dovranno essere concordati e verificati con gli enti gestori.

A.7) Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:

- la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h;
- il rispetto dei limiti di esposizione degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003.

Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative esse dovranno essere sottoposte alle valutazioni del Ministero dell'ambiente e




della Tutela del territorio e del mare.

A.8) Per quanto riguarda il recettore ubicato in prossimità del sostegno n.197, della nuova linea Trino-Lacchiarella, per il quale è stato calcolato un valore di induzione magnetica prossimo al limite di riferimento di legge, si dovrà verificare in sede di progettazione esecutiva la possibilità di una variante progettuale o l'adozione di specifici interventi di mitigazione al fine di ridurre l'esposizione.

A.9) in riferimento alla lettera "c bis" dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere predisposto il bilancio dei suoli e materiali allo stato naturale non contaminati escavati nel corso dell'attività di formazione dei cantieri, per la realizzazione dei sostegni che saranno utilizzati nello stesso sito ove prodotti, con relativa localizzazione. Ove previste per le altre terre e rocce di scavo risultanti dalle operazioni di realizzazione dell'opera nel suo complesso dovrà essere prodotto un apposito progetto ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Tutti gli altri materiali ed eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione sono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti.

A.10) In riferimento l'attraversamento del Naviglio con la metodologia TOC prevista per l'interramento dell'elettrodotto 132 kV dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche, di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze e le relative soluzioni tecniche adottate, per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico nell'ambito interessato. Inoltre dovrà essere verificato che le modalità operative adottate non comportino la creazione di vie



preferenziali per l'acqua.

A.11) In fase di progettazione esecutiva si dovrà il più possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, prevedere l'impiego di sostegni tubolari monostelo, come indicato nel SIA, per la realizzazione del nuovo elettrodotto 380 kV e per le varianti di linea 380 kV e 132 kV previste dal progetto.

Prima dell'inizio dei lavori

A.12) Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia.

A.13) Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. Prima) alle Regioni Piemonte e Lombardia ed alle ARPA, alle Province ed all' Autorità di Bacino competenti nonché ai Comuni interessati.

A.14) Dovrà essere comunicato per tempo alle Soprintendenze competenti la data di inizio dei lavori in prossimità delle aree a rischio archeologico al fine di permettere eventuali sopralluoghi e garantire il controllo degli scavi.

A.15) Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano dettagliato con relativa tempistica relativamente alla realizzazione delle opere inserite nei Protocolli d'intesa con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.



A.16) Al fine di limitare le interferenze della fase di cantiere con il periodo di nidificazione della fauna si dovranno sviluppare per i tratti che interferiscono direttamente o indirettamente con i siti natura 2000, di concerto con gli Enti gestori delle aree SIC e ZPS e con gli uffici competenti Regionali, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente, critico nei confronti delle specie nidificanti.


A.17) Dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione (sia per le opere di nuova realizzazione sia per le opere di dismissione) che definisca:

- la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica privilegiando le aree prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree; dovranno essere identificate e localizzate le aree di cantiere, le piste di cantiere, le eventuali aree di deposito temporaneo;

- le misure che si intendono attuare per la mitigazione degli impatti, le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi;

- i rifiuti prodotti sia nella fase di costruzione sia in quelle di dismissione, la tipologia e stima dei rifiuti, i luoghi, le modalità e i tempi di stoccaggio degli stessi, le procedure di raccolta smaltimento e recupero, la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi .

A.18) Dovrà essere redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale, definito sulla base delle "Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)" del MATTM, condiviso e coordinato con le Regioni Piemonte e Lombardia e le ARPA competenti. Il PMA dovrà individuare tutte le



criticità ambientali in fase di cantiere, esercizio, smantellamento
proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e la verifica di
minimizzazione dell'impatto .


A.19) Al fine di ottimizzare le misure di mitigazione dovrà essere redatto
uno studio di analisi del rischio elettrico per l'avifauna sulla base delle
"Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche
sull'avifauna" (ISPRA - 2008). Lo studio dovrà essere finalizzato alla
definizione precisa e puntuale:

- dei tratti di elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli
interventi di riduzione del rischio di collusione ed elettrocuzione;
- delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi
di segnalazione e dissuasione;
- di ulteriori interventi volti alla mitigazione del rischio elettrico.

Il contenuto dello studio dovrà essere concordato con gli enti gestori delle
aree protette e con gli uffici competenti delle due Regioni (Piemonte,
Lombardia).

Durante i lavori:

A.20) In riferimento alle opere previste per l'interramento degli
elettrodotti 132 kV in fase di cantiere e specie nei settori con valori di
soggiacenza della falda inferiori a m 3 dovranno essere adottate tutte le
soluzioni e gli accorgimenti necessari per minimizzare le potenziali
interferenze derivanti dalle azioni di progetto e dalle operazioni di scavo
sulla prima falda intercettata sull'andamento dei flussi idrici sotterranei.
Inoltre in fase di realizzazione delle perforazione in sub alveo e della
messa in opera del cavo interrato dovrà essere prestata la massima




attenzione all' eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento.

A.21) Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici, identificati dalle reti ecologiche regionali, presenti in prossimità delle aree d'intervento, i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna.

A.22) Con riferimento alla limitazione dell'impatto sull'avifauna dovranno inoltre essere attuati lungo i tracciati in aereo gli interventi di mitigazione proposti nel SIA e gli interventi previsti nello studio di cui alla prescrizione n. A19.

A.23) Qualora la realizzazione dei sostegni intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore ai 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura; la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età e supportata da successive cure colturali per i primi 5 anni dal momento dell'impianto. In ogni caso occorre evitare l'abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione della maggior parte delle specie individuate di avifauna.



A.24) Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate.

A.25) In tutte le fasi della lavorazione dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda .

A.26) I tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni.

A.27) Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:

- dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;

- dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;

- si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate per il lavoro di smantellamento, una volta completate le



operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali.

A.28) Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A.29) A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione e supportate da successive cure colturali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto.

A.30) Le aree agricole interessate dalla realizzazione dell'intervento dovranno essere ripristinate in modo da creare quanto prima le condizioni originarie. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle. In particolar modo dovrà essere garantita la puntuale ricostituzione delle camere di risaia interferite e delle pendenze coerenti con la circolazione idraulica delle acque irrigue. Il proponente dovrà concordare con i proprietari e gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

A.31) Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione, altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori. Nelle aree coltivate a



risaia per quanto possibile i lavori dovranno essere effettuati di preferenza nel periodo di asciutta (settembre-febbraio).

A.32) Il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative.

A.33) Dovranno essere ripristinate, a carico del realizzante, tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui.

A.34) Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a Terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.

A.35) Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico il proponente dovrà concordare con le ARPA competenti un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate se necessario



barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee secondo le modalità che saranno concordate con le ARPA al fine di ridurre l'impatto del rumore, dei gas di scarico degli automezzi e delle polveri.

A.36) In tutte le fasi di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina) nell'Allegato I al D.Lgs n. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

A.37) Il proponente dovrà concordare con le ARPA competenti le modalità per il monitoraggio post operam dei valori dei campi elettromagnetici per recettori sensibili che ricadono all'interno delle fasce di Distanza di prima approssimazione -DPA (DM 29/05/2008).

A.38) Dovrà essere predisposto e concordato con gli enti gestori delle aree protette e con gli uffici regionali competenti, e inviato a codesto Ente, un Piano di Monitoraggio al fine di individuare le interferenze dovute al rischio elettrico sull'avifauna presente nel territorio. Il piano dovrà essere predisposto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" (ISPRA 2008) e dovrà contenere: l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere utilizzati per verificare l'efficacia delle misure mitigative attuate ed



identificare eventuali ulteriori interventi migliorativi. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente.

A.39) Durante le fasi di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/ dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati.

A.40) Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione proposte nel SIA e nella documentazione integrativa.

A.41) In relazione alla grande valenza ambientale del territorio attraversato dall'elettrodotto per la presenza di elevate concentrazioni di ardeidi nidificanti che determinano una situazione unica a livello regionale, nazionale e continentale si richiede di concordare con la Regione Lombardia e con gli Enti gestori dei SIC e ZPS, non direttamente interferiti dal progetto e ubicati lungo il tracciato lombardo, ulteriori misure compensative tese alla salvaguardia dell'avifauna. In particolare gli interventi dovranno essere volti, garantendo in ogni caso il servizio all'utenza, al risanamento ed alla messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e collisione degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione nelle ZPS ubicate lungo il tracciato lombardo, nonché volti alla riqualificazione ed miglioramento delle funzioni ecologiche delle zone umide situate lungo il tracciato al fine di attrarre l'avifauna in aree a minor rischio di impatto.

A.42) Cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della



Tutela del Territorio e del Mare il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.

B) *Prescrizioni della Regione Piemonte*

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere della Regione Piemonte n. 60-11982 del 04.08.2009, di seguito richiamate, qualora non in contrasto con le restanti prescrizioni indicate nel presente provvedimento


Limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (CEM).

Con riferimento alla valutazione dei livelli di campo elettrico e magnetico in corrispondenza dei fabbricati localizzati in prossimità della linea, si richiede:

B.1) l'effettivo calcolo del livello di campo magnetico nei fabbricati in prossimità della linea;

B.2) per quanto riguarda il recettore localizzato in Comune di Trino, tra i sostegni n. 4 e n. 5, il proponente dovrà valutare l'opportunità di adottare specifici interventi di mitigazione, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, ai fine di minimizzare l'esposizione, in applicazione del principio della Prudent Avoidance, così come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS);

B.3) per quanto riguarda il recettore localizzato in Comune di Lignana, tra i sostegni n. 37 e n. 39, si raccomanda il rispetto, in via prioritaria, degli impegni assunti dal proponente all'art. 3, comma 1, "Interventi sulla rete 220 kV" del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 maggio 2009.



Limitazioni degli impatti sull'avifauna

Con riferimento alla limitazione dell'impatto sull'avifauna, si richiede:

B.4) l'installazione di dispositivi di segnalazione e dissuasione, previa predisposizione di un programma di localizzazione dei suddetti dissuasori, da definirsi d'intesa con le Direzioni regionali Ambiente, Agricoltura e Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, prima dell'espressione formale dell'intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'opera. In ogni caso, si anticipa che i dissuasori dovranno essere posizionati sulla fune di guardia ad intervalli regolari di 20 + 25 metri l'uno dall'altro. In particolare per quanto riguarda il tratto in affiancamento dei due elettrodotti Trino-Lacchiarella e Trino-Castenuovo, i dispositivi dovranno essere posti alla distanza suddetta su ciascun cavo, ma in maniera sfasata su una fune di guardia rispetto all'altra, in modo da rendere il più efficace possibile l'azione mitigativa;

B.5) l'effettuazione del monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna, durante la fase di controllo periodico del tracciato dell'elettrodotto in progetto, la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati;

B.6) di limitare il più possibile le interferenze della fase di cantiere con il periodo di nidificazione dell'avifauna. A tal fine, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà sviluppare, coordinandosi con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po e dell'Orba e con la Direzione regionale Agricoltura, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere, in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti.



delle specie nidificanti che va indicativamente da metà marzo a fine giugno;

B.7) di evitare l'abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione della maggior parte delle specie individuate di avifauna (periodo marzo-giugno).


Limitazioni degli impatti sulla vegetazione

Con riferimento alle potenziali interferenze con la componente vegetazionale, si richiede quanto segue:

B.8) il taglio di vegetazione arborea, qualora previsto, dovrà essere limitato al minimo indispensabile sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nella fase di manutenzione della stessa. In tale eventualità dovrà essere posta adeguata cautela nelle operazioni di taglio ed esbosco, in modo da limitare e circoscrivere eventuali danni accidentali alla vegetazione posta nell'area circostante quella di diretto intervento. Dovrà, inoltre, essere posta particolare cura nella gestione delle fasi di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

B.9) dovranno essere effettuati interventi di periodica manutenzione della vegetazione arborea ed arbustiva (siepi, filari, etc.) esistente sotto linea, in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle formazioni interferite;

B.10) in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere sviluppata la progettazione degli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto delle opere a verde, da svolgersi almeno nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un



mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

Limitazioni degli impatti sul suolo e sottosuolo e tutela delle risorse idriche


Considerando la particolarità del territorio interessato dal progetto e vista la presenza di numerosi corsi d'acqua sia naturali, sia artificiali, si richiede quanto segue:

B.11) in fase di predisposizione del progetto esecutivo, devono essere verificate con l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia (Consorzio di Irrigazione e Bonifica - Via Duomo 2, Vercelli) e con i gestori dei cavi minori le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente e con la sua gestione;

B.12) devono essere trasmessi, conseguentemente, all'Associazione Irrigazione Ovest Sesia gli elaborati progettuali dell'infrastruttura relativi a tutti i punti di in interferenza con il reticolo idraulico superficiale di propria competenza, con particolare riferimento agli elaborati inerenti le opere provvisionali e le piste di transito per accedere ai singoli micro-cantieri durante la cantierazione dell'opera;

B.13) deve essere sottoposto all'Associazione Irrigazione Ovest Sesia il cronoprogramma dei lavori da realizzarsi in tutti i punti di interferenza con la rete idraulica, per pianificare le manovre di regimazione necessarie a garantire sul territorio il regolare svolgimento del servizio irriguo durante la stagione estiva;

B.14) devono essere redatti studi di carattere idrogeologico e geologico-



tecnico di approfondimento in relazione alla specifica localizzazione dell'opera, in Comune di Ronsecco, al confine della fascia fluviale del torrente Marcova, così come individuata dal P.T.C.P., con i piloni n. 22 e n. 23, ed al fatto che l'intero territorio interessato dal tracciato è classificato dal P.T.C.P. come "Aree di pianura con limitata soggiacenza della falda superficiale";

B.15) le aree agricole interessate dalla realizzazione dell' elettrodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. In particolar modo dovrà essere garantita la puntuale ricostituzione delle camere di risaia interferite e delle pendenze coerenti con la circolazione idraulica delle acque irrigue. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;

B.16) non dovranno essere utilizzati additivi chimici che possano essere veicolati nelle falde superficiali e l'uso della bentonite deve essere legato alla possibilità' di recupero totale del materiale;

B.17) dovranno essere approfondite le eventuali problematiche che potrebbero derivare dai potenziali fenomeni di rigurgito della rete idrografica minore presente (rogge, canali, ecc.), considerata la vulnerabilità dei luoghi, rispetto all'acquifero superficiale;

B.18) dovrà essere prevista la conduzione di una specifica fase di rilevamento di infrastrutture ed opere puntuali (come ad esempio ponticelli, chiuse, tombini, canali di irrigazione e drenaggio) esistenti sul



territorio prima della stesura del progetto esecutivo;


B.19) tutte le opere previste dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11.03.1988, n. 47 e s.m.i.;

B.20) i lavori nelle aree coltivate a risaia per quanto possibile e compatibilmente con le tipologie delle lavorazioni, vengano effettuati di preferenza nel periodo di asciutta compreso tra la fine del mese di settembre e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo;

B.21) gli interventi di smantellamento dei tratti di linea dismessa, oggetto di rilocalizzazione, e quelli di completo recupero ambientale delle rispettive superfici, dovranno essere effettuati contestualmente alla realizzazione delle restanti opere. Inoltre, per quanto riguarda le interferenze con i corsi d'acqua demaniali, per i quali si applicano i disposti del R.D. 523/1904, il competente Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli, esprime parere favorevole in linea idraulica, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

B.22) le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dal parte del Settore regionale Decentrato OO.PP e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli;

B.23) allo stesso Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli dovrà essere trasmesso, a cura del proponente, il provvedimento finale della procedura di VIA, corredato della documentazione tecnica prevista dall'ad. 3 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R n. 14/R del 06.12.2004, al fine di consentire



l'espletamento delle procedure relative alle concessioni demaniali, così come disposto dal citato regolamento regionale, n. 141 R.


Interferenze con la viabilità e con le reti tecnologiche

B.24) ogni attraversamento con i cavi aerei delle strade provinciali dovrà essere autorizzato con specifico disciplinare dalla Provincia di Vercelli, a seguito di presentazione da parte di Terna S.p.A., di regolari istanze corredate degli elaborati grafici e di relazione al Settore provinciale competente;

B.25) con riferimento alle interferenze con i metanodotti di trasporto nazionale e regionale esistenti di proprietà della Società SNAM RETE GAS S.p. A., dovranno essere rispettati i diritti di servitù di metanodotto con titoli opponibili a Terzi, in cui sono stabiliti, tra l'altro, obblighi di non costruire opere di qualsiasi genere entro le rispettive fasce asservite e di mantenere le superfici a terreno agrario. Pertanto, i sostegni della linea in progetto, dovranno essere costruiti, ivi compresi i rispettivi basamenti, al di fuori delle fasce asservite dei metanodotti interferiti;

B.26) per quanto riguarda le distanze tra le linee elettriche ed i metanodotti interferiti, dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite all'art. 2.6 del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

B.27) per l'ottenimento del nulla-osta SNAM RETE GAS ai sensi dell'Autorizzazione ex ad. 1, comma 26 Legge 23.08.04, n. 239 (procedimento in corso c/o il Ministero dello Sviluppo Economico)



dovranno essere trasmesse a SNAM RETE GAS, ai sensi del D. M. 17.04.2008 di cui al precedente punto n. 26, specifiche relazioni riguardo alle eventuali interferenze elettromagnetiche sulle rispettive condotte interferite, in modo tale da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte;

B.28) per eventuali interferenze con la viabilità di cantiere dovranno essere preventivamente concordati con SNAM RETE GAS, idonei punti di attraversamento delle condotte.


Gestione degli inerti e della fase di cantiere

per quanto concerne le attività di cantiere si richiede di adottare le seguenti misure precauzionali:

B.29) effettuare tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, in luogo dedicato e opportunamente impermeabilizzato, in modo da garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori e per l'ambiente; inoltre, in caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si richiede di garantire l'idonea procedura di raccolta e di smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti; infine dovrà essere predisposto un Piano di interventi da mettere in atto in caso di versamenti accidentali di oli o idrocarburi sul suolo secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

B.30) non effettuare attività di cantiere al di fuori del periodo diurno (prima dell'alba e dopo il tramonto);

B.31) seguire, nella scelta e nell'allestimento delle aree di cantiere, il criterio dell'adozione della fascia di minimo ingombro contenendo nel



limite di quanto tecnicamente possibile le aree interferite ed i movimenti terra in modo da minimizzare l'utilizzo delle particelle agricole e privilegiando le aree non coltivate;

B.32) evitare danneggiamenti agli alberi esistenti e limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva, effettuandolo esclusivamente laddove risulti assolutamente necessario;

B.33) limitare il transito di tutti i mezzi utilizzati in fase di costruzione alle sole strade esistenti evitando, per quanto possibile, di creare piste alternative;

B.34) garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri al termine dei lavori ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando accumuli permanenti in loco;

B.35) effettuare tempestivamente il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deposito temporaneo, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali nonché delle aree interessate dalle demolizioni e di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

B.36) dovrà essere salvaguardata e garantita la funzionalità dei canali e delle strutture irrigue esistenti (attraversamenti, tombini, ponticelli, ecc.) procedendo a tempestivi interventi di ripristino in caso di danneggiamento;

B.37) porre in atto una corretta regimazione delle acque meteoriche;

B.38) salvaguardare e garantire la funzionalità della viabilità locale interferita, procedendo inoltre alla posa di regolare segnaletica



provvisoria di segnalazione delle aree di cantiere e di passaggio dei mezzi pesanti;


B.39) per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, utilizzare mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti, nonché procedere alla frequente bagnatura delle aree utilizzate e della viabilità secondaria interferita dal transito di mezzi, specie nei periodi più siccitosi e ventilati;

B.40) adottare un idoneo sistema di pulizia dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere, al fine di evitare l'apporto di materiali terrosi sulla viabilità principale interferita;

B.41) prevedere l'integrazione della documentazione di progetto attraverso la predisposizione di uno specifico elaborato grafico in cui siano riportate tutte le piste di cantiere, comprese quelle di collegamento tra le aree dei vari micro-cantieri, per individuare nel dettaglio i canali consorziali che saranno interferiti dalle opere provvisorie o definitive dalla cantierizzazione dell'opera.

Con specifico riferimento alle opere di carattere provvisoria soggette a potenziale interferenza con il reticolo idraulico superficiale, il proponente dovrà:

B.42) prevedere, di concerto con i tecnici dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, la progettazione e la realizzazione di tutte le opere necessarie a mantenere in efficienza i tratti dei canali interferiti dall'insediamento dei micro -cantieri e delle relative piste;




B.43) prevedere l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle provvisoriale e gli insediamenti dei micro-cantieri, che interferiranno con il tracciato dei canali di competenza dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, durante i periodi di asciutta invernale, compreso tra la fine del mese di settembre e la fine del mese di febbraio dell'anno successivo;

B.44) prevedere l'esecuzione, a cura a spese del proponente, di tutti gli interventi che si renderanno necessari per il consolidamento dei tratti di sponda e/o di alveo dei canali lesionati durante la cantierizzazione delle opere in progetto o attraversati dalle piste di cantiere, dopo averli preventivamente concordati con il personale tecnico dell'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia;

B.45) evitare che le acque di infiltrazione provenienti dalla falda freatica o di sospensione che risorgono nelle sezioni di scavo, vengano immesse nei cavi irrigui di pertinenza dell' Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, salvo preventiva autorizzazione della stessa;

B.46) ripristinare le lesioni e gli scassi di sponda dei canali provocate dal transito dei mezzi d'opera durante la fase di cantierizzazione, per l'intera lunghezza dei tratti interferiti, mediante opere di ricalibratura e consolidamento dei rilevati arginali attraverso l'impiego di materiale idoneo;

B.47) garantire la messa in atto di disposizioni particolarmente cautelative riguardo a eventuali lavori in prossimità di abitazioni o piccoli centri abitati, al fine di minimizzare i superamenti dei limiti della zonizzazione acustica adottata comunale relativamente alle zone in esame, con necessità di ricorrere all'istituto della deroga temporanea per




i lavori di cantiere. Nel caso in cui si decidesse di concedere un'eventuale deroga, il proponente sarà vincolato ad un cronoprogramma dei lavori che garantisca in tali aree un rapido svolgimento degli stessi, con una precisa scadenza entro la quale tali lavori devono essere completati e ad una limitazione oraria alle fasce orarie di minor disturbo per la popolazione (9.00-12 e 14.30-18.00) al di fuori dei quali debbano continuare a valere i limiti della zonizzazione acustica. Durante tali lavorazioni, inoltre, sarebbe opportuno eseguire sui ricettori più esposti campagne di misura del rumore rappresentative delle condizioni standard di lavorazione.

Interventi di compensazione

In ragione della presenza nelle aree interferite dal progetto di elevate concentrazioni di ardeidi (coloniali e non) nidificanti, che determinano una situazione unica a livello regionale, nazionale e continentale, si richiede di integrare le misure di mitigazione con specifiche compensazioni tese alla salvaguardia dell'avifauna nei pressi delle aree riproduttive di maggiore interesse. Tali misure compensative dovranno prevedere:

B.48) l'interramento della linea a media tensione nel tratto compreso fra la Cascina Montarolo (cabina ENEL zona di Vercelli 215141) e la Cascina Darola (Cabina ENEL zona di Vercelli 190-0859 cab. trasf. M/B) o, in alternativa, l'accorpamento dei 3 conduttori in uno solo, per renderne più visibile la presenza ed evitare il fenomeno dell'elettrocuzione;

B.49) la realizzazione di interventi sul territorio volti ad ampliare l'efficienza ecologica delle zone umide, al fine di attrarre l'avifauna in




aree a minor rischio di impatto con le linee elettriche e di limitare la dispersione, degli uccelli e i conseguenti rischi di collisione contro i conduttori, per una superficie minima di 10 ettari, qualora si trovi isolata rispetto ad altre zone umide, o pari a 6 ettari, qualora si trovi in adiacenza ad altre. Tali interventi dovranno essere localizzati nel SIC e ZPS "Fontana Gigante" o nel SIC e ZPS "Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese", previa definizione di un programma d'intervento concordato con la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte nonché con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po e dell'Orba, e con la Provincia di Vercelli, entro il termine per l'espressione formale dell'intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'opera. Il predetto programma dovrà, in primo luogo, individuare le aree da interessare agli interventi di rinaturalizzazione, privilegiando il coinvolgimento delle aree di proprietà dei Comuni;

B.50) il progetto esecutivo di tali interventi dovrà essere sviluppato nell'ambito della progettazione esecutiva dell'elettrodotto a 380 kV S.E. Trino – S.E. Lacchiarella e dovrà essere concordato con la Direzione regionale Agricoltura, con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po e dell'Orba e con la Provincia di Vercelli;

B.51) si raccomanda, infine, la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale previsti nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Trino Vercellese e Terna sottoscritta in data 27 maggio 2009.

C) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

C.1) Considerato che il tracciato dell'elettrodotto attraversa aree (in particolare la zona della Lomellina) che hanno restituito in passato e in



tempi recenti testimonianze archeologiche di età preromana e romana e che sono quindi a rischio di ulteriori rinvenimenti nel corso dei lavori; dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica agli interventi di scavo, eventualmente preceduto da verifiche preventive nei tratti a maggior rischio.

C.2) Dovranno effettuarsi sistematiche prospezioni archeologiche di superficie in fase di elaborazione detta successiva fase progettuale, comprendendo non solo tutta la fascia interessata dal passaggio della nuova linea elettrica ma anche le aree di cantiere e le piste.

C.3) In caso di rinvenimenti nell' ambito di tali prospezioni, le Soprintendenze Archeologiche si riservano di richiedere indagini di scavo puntuali ai sensi dell'art 28, c.4 del codice dei Beni Culturali.

C.4) Eventuali rinvenimenti comporteranno, inoltre una necessaria valutazione di compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica e varianti progettuali.

C.5) Tali attività propedeutiche alla progettazione non escluderanno un'assistenza archeologica continua in fase esecutiva, da parte di operatori specializzati sotto la supervisione alle Soprintendenze Archeologiche interessate, ai lavori di bonifica ordigni bellici di scortico/scavo per il nuovo elettrodotto e le opere accessorie, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuate, tutelate ai sensi della normativa vigente.

C.6) Si ritiene preferibile il passaggio della linea nel tratto a nord del




Comune di Ronsecco (punti da 6 a 33) in quanto interesserebbe una zona già ampiamente antropizzata ed attraversata dal "Strada del Gange". Si otterrebbe altresì l'allontanamento della linea stessa sia dal "Bosco delle Sorti e della Partecipanza di Trino" residuo planiziale, sia dalla cascina ottocentesca Darola che, soprattutto, del complesso Abbaziale basso medievale cistercense del Principato di Lucedio, in fase di restauro conservativo ad opera della Provincia di Vercelli.

C.7) Il tratto iniziale (punto da 1 a 9) andrebbe realizzato valutando l'ipotesi di schermatura verde nell'affaccio nord-ovst, la dove, ad alcune centinaia di metri, insiste la tenuta o Grangia di Leri Cavour, già residenza del conte Camillo Benso di Cavour e luogo di nascita della moderna risicoltura italiana. L'operazione attenuerebbe l'impatto visivo anche in riferimento alla vicina storica Grangia di Castel Merlino.

C.8) Si dovrà avere cura di non posizionare trallicci sul greto o alveo dei torrenti fiumi o rogge intercettate dal percorso dell'elettrodotto.

C.9) Si adotti, ove possibile, la soluzione di traliccio a "monostelo".

C.10) Considerata mole e natura dell'opera sarebbe auspicabile, come avvenuto nel biennio 2006-2007, in zona compresa limitrofa all'attuale per analogo intervento suscettibile di impatto paesaggistico (centrale EON ITALIA s.p.a.), la redazione di un Piano Strategico di Valorizzazione dei Beni Culturali esistenti nei Comuni di Desana, Lignana, Asigliano Vercellese, Prarolo e Pezzana. Tale studio di ricerca specialistico, con carattere di opera compensativa, andrebbe ad integrare ed ampliare il piano già redatto per il comune di Trino, Livorno Ferraris, Fontanetto Po, Crescentino, Palazzolo Vercellese, Bianzè, Ronsecco e



Lamporo. Lo studio, come avvenuto in passato, potrebbe essere redatto in accordo con la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sotto il coordinamento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli.


C.11) Dall'esame dello sviluppo del tracciato, emergono alcuni punti di probabile criticità quali, ad esempio, l'ambito del castello di Castello d'Agogna (PV), la chiesa di S. Rocco a S. Angelo Lomellina (PV) o la chiesa dell'Assunta a Trivolzio (PV). Dovrà, pertanto, dovrà essere redatto un elaborato tecnico con la rappresentazione cartografica e fotografica degli immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, corredato a una simulazione fotografica di inserimento ambientale del tracciato, al fine di valutare eventuali interferenze dello stesso con tali ambiti.

C.12) I sostegni dell'elettrodotto dovranno essere posizionati in maniera tale da ridurre il più possibile ogni eventuale interferenza con il reticolo idrico caratterizzante il paesaggio della Lomellina e della pianura pavese.

C.13) Dovrà essere condotto un accurato studio cromatico dei sostegni, sia di quelli "a traliccio" che "monostelo", al fine di mitigarne l'impatto visivo, dovranno essere prese tutte le misure atte a contenere i tempi di lavoro in fase di cantierizzazione, con ogni possibile riduzione delle aree occupate.

D) Prescrizioni del Consorzio del Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.1) siano rispettate le misure di mitigazione riportate nello studio di



incidenza, in particolare si eviti la contemporaneità tra opere di cantiere esterne e periodi di riproduzione, si posizionino le aree cantiere in settori non sensibili; si provveda all'abbattimento delle polveri in aree di cantiere. Per la fase a regime si provveda al posizionamento di spirali, sfere colorate e dissuasori in numero sufficiente da garantire l'efficacia e ad una distanza che sia in funzione della sensibilità della zona interferita;

D.2) l'intervento sia realizzato nel rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per tutte le ZPS regionali (All. A alla D.G.R. 7884 del 30/07/2008) e siano altresì rispettati i divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni previsti per le tipologie ambientali "Ambienti fluviali" e "Ambienti agricoli" (All. C alla D.G.R. 7884 del 30/07/2008), in cui rientra la ZPS IT2080301

"Boschi del Ticino".

E) Prescrizioni della Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio

E.1) gli interventi di smantellamento dei tratti di linea dimessa, oggetto di rilocalizzazione, e quelli di completo recupero ambientale delle relative superfici, siano effettuati contestualmente alla realizzazione delle restanti opere;

E.2) siano sviluppate in fase di progettazione esecutiva le opere di compensazione inerenti le linee di media e bassa tensione indicate in modo schematico sull'Allegato 1 al Protocollo d'Intesa nonché quelle necessarie a perseguire le finalità di tutela preposte dalla legge Istitutiva della Riserva Naturale Speciale di Fontana del Gigante, nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite dall'Ente di Gestione



dell'Area Protetta;

E.3) detto parere si intenda riferito esclusivamente ai tratti di linea in progetto che ricadono in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici così come specificati negli approfondimenti acquisiti in data 11 giugno 2009.

F) Prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

F.1) il tracciato non deve coinvolgere zone sottoposte a vincolo idrogeologico e deve essere compatibile nel suo attraversamento con i posizionamenti degli alvei dei corsi d'acqua e con le complessive linee di assetto della pianificazione di bacino; ovvero deve attivare il proponente la procedura finalizzata all'adempimento di quanto richiesto dalla Autorità di Bacino e previa comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

F.2) la Società TERNA S.p.A. dovrà predisporre, relativamente ai dispositivi di limitazione degli impatti sulla avifauna, un progetto atto a contemperare le richieste della Regione Piemonte di cui alla prescrizione B.4) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla prescrizione C.9), sulla base dello studio di cui alla prescrizione A.19) della Commissione Tecnica per le verifiche dell'Impatto Ambientale, prevedendo l'eventuale utilizzo dei monostelo esclusivamente in quei tratti di linea non inclusi nel programma di localizzazione dei dissuasori di cui alla prescrizione soprammenzionata della Regione Piemonte. Tale progetto dovrà essere comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presentato in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione.



F.3) Con riferimento alle prescrizioni B.30 e B.47 la Regione Piemonte comunicherà e motiverà, in sede di Conferenza dei Servizi quali sono le attività di cantiere che non potranno essere effettuate nel periodo notturno o che dovranno essere concentrate nella fascia oraria 9-12 e 14:30-18 in quanto ritenute particolarmente impattanti sul clima acustico.

F.4) Il limite temporale stabilito dalla Regione Piemonte nella prescrizione B.49) "entro il termine per l'espressione formale dell'intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'opera" è ininfluenza ai fini del presente decreto purché il programma di intervento venga definito comunque prima dell'avvio dei lavori dell'elettrodotto;

L'ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra sarà verificata:

- dalla Regione Piemonte e dalla Regione Lombardia per i territori di loro competenza:

- prescrizioni n. A. 1), A.2), A.15), A.16, A.20), A.23), A.24) e A.29);

- di concerto con le ARPA competenti: prescrizioni n. A.7), A.12), A.17) e A.18);

- di concerto con gli enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000: prescrizioni n. A.4), A.5), A.6), A.16), A.21), A.22);

- tutte le altre prescrizioni ove non espressamente indicata l'Autorità competente.

- dalla Regione Lombardia di concerto con l'ARPA competente: prescrizione n. A.8);

- dalla Regione Piemonte prescrizioni di cui al punto B (da B.1 a B.3 e da B.5 a B.52) e di cui al punto E (da E.1 a E.3);

- dall' Autorità di Bacino del Po: prescrizione n. A.3;



- dalle ARPA competenti: prescrizioni A.25), A.26), A.27), A.35), A.36) e A.37) dovrà essere verificata dalle ARPA competenti.

- dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- prescrizioni n. A.9), A.11), A.41) e A.42). Copia della documentazione attestante tali verifiche di ottemperanza dovrà essere inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- prescrizione n. F.1).


- dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali: prescrizioni di cui al punto C (da C.1 a C.13);

- in sede di Conferenza dei Servizi saranno verificate le prescrizioni F.2) e F.3).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Piemonte, alla Regione Lombardia, all'ARPA Piemonte, all' ARPA Lombardia, alle Province di Vercelli, Pavia e Milano, all' Autorità di Bacino del Fiume Po, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura delle Regioni Piemonte e Lombardia, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società TERNA S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 , notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale Salvaguardia Ambientale, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali,



copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li,

IL MINISTRO	IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
F.to Prestigiacomò	F.to Bondi

◆◆◆◆◆◆◆◆

Roma li, 22 dicembre 2010

Terna S.p.A.

Direzione Affari Istituzionali Ambiente Autorizzazioni

Il Responsabile

Dott. Adel Motawi

